REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

relativo al contributo del Fondo sociale europeo a favore di persone che sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), spetta al Consiglio decidere in quali casi particolari può essere accordato il contributo del Fondo a favore di persone che sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata ;

considerando che alle persone minorate devono essere offerte le più ampie possibilità d'inserimento nella vita professionale ; che le persone direttamente occupate nell'agricoltura in una attività non subordinata devono avere la possibilità di esercitare una professione indipendente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il contributo del Fondo sociale può essere accordato, alle condizioni previste dall'articolo 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 e dalle disposizioni di applicazione di tale articolo, per operazioni realizzate a favore :

— delle persone minorate, o

— delle persone direttamente occupate nell'agricoltura in un'attività non subordinata,

che, dopo aver beneficiato di una di tali operazioni, sono destinate ad esercitare un'attività non subordinata.

2. Ogni sei mesi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle operazioni realizzate ai sensi del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

(2) Vedasi pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.